

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 2013¹;

visto il parere del Consiglio federale dell'8 marzo 2013²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 64 cpv. 7

⁷ L'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per le seguenti prestazioni:

- a. le prestazioni di cui all'articolo 29 capoverso 2;
- b. le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2013** 2105

² FF **2013** 2115

³ RS **832.10**

